

470

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	7
Missioni vevoli nella seduta del 19 maggio 2004	3	(Sezione 1 – Criteri di determinazione dei canoni spettanti all'Enas)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Tempi di completamento del programma di grandi infrastrutture nella regione Veneto)	7
Documento ministeriale (Trasmissione)	5	(Sezione 3 – Iniziative per consentire a tutti i soggetti insulinodipendenti di accedere gratuitamente al farmaco più recente immesso sul mercato)	8
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Attentati alle sedi di Forza Nuova)	9
Disegno di legge S. 1296 (Approvato dal Senato) (Testo risultante dallo stralcio dall'articolo 12 del disegno di legge n. 4346, deliberato dall'Assemblea il 5 maggio 2004) n. 4636-bis ed abbinata proposte di legge nn. 160-451-632-720-984-1257-1529-1577-1630-1631-1913-1940-2137-2152-2153-2154-2183-2257-2439-2569-2570-2668-2883-3014-3662-3718-3741-4002-4029-4157-4158-4291-4304-4433-4434-4435-4483-4688-4745	6	(Sezione 5 – Modalità di intervento rispettose dell'Islam seguite da agenti delle Forze di polizia)	10
(Sezione 1 – Questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità	6	(Sezione 6 – Richieste di rimborso da parte dell'Enel dei danni provocati da <i>black out</i> elettrici)	11

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
		Disegno di legge di conversione S. 2874	
		(Approvato dal Senato) n. 4979	13
(Sezione 7 — Iniziative per ripristinare il meccanismo di invarianza del carico fi- scale complessivo e per introdurre la clausola di salvaguardia anche per il trattamento di fine rapporto)	11	(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	13
(Sezione 8 — Metodi di consultazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nelle vertenze sindacali)	12	(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	13
		(Sezione 3 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	13
		(Sezione 4 — Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	14

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli nella
seduta del 19 maggio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Contento, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Pre-

stigiaco, Ramponi, Rizzo, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Strano, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 18 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni » (5005);

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni in materia di adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per servizio ai corrispondenti assegni dei grandi invalidi di guerra » (5006);

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni per l'esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio di prima categoria e rispettive vedove e orfani minorenni » (5007);

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato » (5008);

RUZZANTE ed altri: « Estensione alla vedova del grande invalido per servizio dell'assegno supplementare erogato alla vedova del grande invalido di guerra » (5009);

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato ed estensione alla vedova del grande invalido per servizio dell'assegno supplementare erogato alla vedova del grande invalido di guerra » (5010);

DORINA BIANCHI: « Istituzione dell'autorità portuale di Crotona » (5011);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RONCHI ed altri: « Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela del diritto all'attività sportiva e ricreativa » (5012).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ZACCHERA: « Istituzione del servizio civile obbligatorio » (4927) *Parere delle Commissioni III, IV, V, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ZANETTA: « Estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono funzioni di pubblico ministero dell'indennità spettante ai giudici onorari » (4973) *Parere delle Commissioni II, IV, V e XI.*

II Commissione (Giustizia):

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 499 del codice di procedura penale in materia di regole per l'esame testimoniale » (4965) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

BENVENUTO ed altri: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, in materia

di accise, al fine di stabilizzare il carico fiscale sui prodotti petroliferi » (4955) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

MARTELLA ed altri: « Disposizioni in materia di detrazione per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari » (4977) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

DARIO GALLI ed altri: « Disposizioni in materia di collocamento artistico e disciplina dell'esercizio dell'attività di agente degli artisti dello spettacolo » (4972) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

GIORDANO e VENDOLA: « Disposizioni concernenti la promozione e la tutela dei beni comuni » (4896) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIII e XIV.*

IX Commissione (Trasporti):

GIBELLI e LUCIANO DUSSIN: « Delega al Governo per l'istituzione della patente professionale, per la ridefinizione della disciplina della patente a punti e per il rilascio della patente di guida a sedici anni » (4949) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

XI Commissione (Lavoro):

SANTORI ed altri: « Estensione delle agevolazioni previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai dipendenti pubblici civili e militari » (4923) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII;*

ZACCHERA: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (4930) *Parere delle Commissioni I e V;*

DI GIANDOMENICO ed altri: « Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di *handicap* in condizioni di gravità » (4954) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

XIII Commissione (Agricoltura):

GIUSEPPE GIANNI ed altri: « Disposizioni in materia di preparazione delle bevande analcoliche alla frutta » (4823) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV;*

GIORDANO ed altri: « Legge-quadro per l'istituzione dei dipartimenti regionali per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni » (4894) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TUCCI: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4906) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 14 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alle mozioni FOLENA ed altri n. 1-00215 e Antonio LEONE ed altri n. 1-00304, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 14 gennaio 2004, concernenti la protezione dei dati personali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1296 — DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (APPROVATO DAL SENATO) (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4346, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 MAGGIO 2004) (4636-BIS) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BURANI PROCACCINI; CENTO; BONITO ED ALTRI; PISAPIA E RUSSO SPENA; PEZZELLA E NESPOLI; TRANTINO; FRAGALÀ ED ALTRI; FRAGALÀ; FRAGALÀ; FRAGALÀ; GAZZARA ED ALTRI; ANEDDA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; ANEDDA ED ALTRI; MALGIERI; VITALI; VITALI ED ALTRI; VITALI E ARNOLDI; TAORMINA ED ALTRI; LA GRUA; FANFANI E FISTAROL; LANDOLFI; FRAGALÀ; PISAPIA; ORICCHIO; COLA ED ALTRI; PISAPIA; PISAPIA; PISAPIA; PISAPIA; ORICCHIO ED ALTRI; ORICCHIO ED ALTRI; PITTELLI ED ALTRI; ORICCHIO ED ALTRI; PISAPIA; BUEMI ED ALTRI. (160-451-632-720-984-1257-1529-1577-1630-1631-1913-1940-2137-2152-2153-2154-2183-2257-2439-2569-2570-2668-2883-3014-3662-3718-3741-4002-4029-4157-4158-4291-4304-4433-4434-4435-4483-4688-4745)

(A.C. 4636-bis — Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER
MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame attribuisce al procuratore della Repubblica la titolarità « esclusiva » dell'azione penale (articolo 5) e questo comporta la concentrazione del potere di sottoposizione a indagini e processo, e dell'eventuale conseguente privazione della libertà personale nelle mani di circa duecento magistrati in tutta Italia;

questa scelta e la conseguente rigida gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero rappresentano una oggettiva diminuzione delle garanzie dei citta-

dini in ordine all'esercizio dell'azione penale e si pongono in contrasto con l'articolo 101 e con l'articolo 112 della Costituzione, che configurano invece un modello di organizzazione giudiziaria diffuso, senza filtri gerarchici come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale (« l'organo dell'ufficio del pubblico ministero, nell'ambito del principio di soggezione soltanto alla legge, è abilitato a decidere con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale » sentenza n. 462/93);

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge.

n. 1. Finocchiaro, Fanfani, Buemi, Maura Cossutta, Cento.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Criteri di determinazione dei canoni spettanti all'Enas)

D'AGRÒ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998) ha dato facoltà all'Ente nazionale per le strade di aumentare con proprio atto i canoni di accesso in genere;

l'aumento è stato vertiginoso e nel corso del 2003 l'ente ha richiesto ai titolari di licenze di accesso un pagamento *una tantum* retroattivo di ben quattro annualità (anni 2000, 2001, 2002 e 2003), con un onere per gli interessati talvolta insostenibile;

la richiesta di pagamento non è corredata da informazioni precise sul calcolo effettuato, che talvolta si è dimostrato erroneo;

avendo l'Ente nazionale per le strade richiesto il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la revoca della licenza, i titolari sono costretti a pagare per non vedersi privati del diritto, legittimo, ad accedere alla propria abitazione e/o azienda;

nel corso del 2003 il provvedimento annuale di aggiornamento dei canoni da

parte dell'amministratore dell'ente non è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*;

alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato riconoscono all'Ente nazionale per le strade il monopolio assoluto e, nel contempo, un'ampia discrezionalità nella determinazione dei canoni di accesso a danno dei cittadini —:

se ritenga di dover intervenire presso l'Ente nazionale per le strade affinché sospenda la richiesta di pagamento retroattivo di quattro annualità, pervenuta ai titolari di licenze di accesso nel corso del 2003, introducendo magari il principio della rateizzazione, e quali siano i criteri di determinazione applicati dall'ente per il calcolo del canone. (3-03390)

(18 maggio 2004).

(Sezione 2 – Tempi di completamento del programma di grandi infrastrutture nella regione Veneto)

ZORZATO, ADORNATO, CAMPA, FERRO, FRATTA PASINI, GHEDINI, MILANATO, MORETTI, PANIZ, SGARBI e ZANETTIN. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il problema della carenza di infrastrutture, la cui soluzione rappresenta uno dei principali impegni programmatici di

questo Governo, assume particolare rilevanza nella regione Veneto, le cui linee di comunicazione sono congestionate e del tutto inadeguate a sostenere i grandi volumi di traffico stradale e ferroviario, derivanti sia dalla posizione geografica, sia dalla straordinaria densità degli insediamenti produttivi;

occorre recuperare il tempo perduto, a causa soprattutto degli insufficienti investimenti pubblici in infrastrutture che hanno caratterizzato negativamente gli anni dei Governi di centrosinistra, che hanno portato avanti una politica finanziaria rinunciataria e dannosa per il Paese —:

quali siano i tempi previsti per il completamento del programma di grandi infrastrutture nella regione Veneto e, in particolare, del passante di Mestre.
(3-03391)

(18 maggio 2004).

(Sezione 3 – Iniziative per consentire a tutti i soggetti insulinodipendenti di accedere gratuitamente al farmaco più recente immesso sul mercato)

LA GRUA, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI,

NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

dei circa 2 milioni di diabetici italiani, oltre 300 mila sono costretti a ricorrere ogni giorno all'insulina, in particolare quelli affetti da diabete giovanile, la cui incidenza nel Paese è di circa 9 casi su 100 mila bambini in età compresa tra 0 e 14 anni;

nel diabete giovanile i malati sono costretti per tutta la vita a praticare giornalmente iniezioni di insulina, che garantiscono un controllo glicemico ottimale nelle 24 ore;

è stato immesso sul mercato un tipo di insulina di nuova generazione ad azione prolungata (glargine), che viene distribuito gratuitamente;

l'accesso a tale tipo di insulina è, però, assai difficile, in quanto la sua distribuzione gratuita viene oggi attuata solo attraverso i centri regionali autorizzati, presenti nelle aree più abitate;

vengono penalizzati, conseguentemente, coloro che abitano lontano dai grandi centri urbani, che possono ottenere il farmaco solamente a pagamento nelle farmacie;

è già in atto una protesta posta in essere da alcune associazioni di diabetici, che, fino ad oggi, ha consentito la raccolta di oltre 200.000 firme —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire a tutti i soggetti « insulinodipendenti » che vivono lontano dai grandi centri urbani di potere accedere gratuitamente al farmaco. (3-03392)

(18 maggio 2004).

**(Sezione 4 – Attentati alle sedi
di Forza Nuova)**

MUSSOLINI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 3 aprile 2004 in Savigliano (Cuneo), nel corso di una manifestazione statica richiesta e regolarmente autorizzata ai fini di raccolta di firme e consensi per la presentazione della lista « Alternativa sociale con Alessandra Mussolini », un gruppo di una cinquantina di esponenti di centri sociali aggrediva, con lanci di uova, minacce e insulti, militanti del partito Forza Nuova. Dopo un'ora e mezzo in cui le forze dell'ordine assistevano agli eventi senza allontanare gli aggressori, un gruppo di forzanovisti, sopraggiunto da fuori, interveniva in difesa dei militanti cuneesi. Ne scaturiva una rissa, al termine della quale venivano arrestati e tradotti nelle locali carceri 8 militanti di Forza Nuova. La circostanza è particolarmente grave considerato che:

a) un banchetto pienamente autorizzato, per di più nell'ambito di una campagna elettorale, è stato di fatto impedito, senza interventi dei tutori dell'ordine;

b) al termine della rissa non è stato effettuato nemmeno un arresto nei confronti degli aggressori di estrema sinistra, nonostante il reato di rissa comporti di per sé la presenza a di due parti;

c) gli otto fermati, nonostante fossero tutti incensurati, studenti o padri di famiglia, sono stati tradotti nelle carceri locali;

d) attraverso i siti *web* dell'estrema sinistra si è appreso che un fermato dei centri sociali è stato rilasciato in seguito alle pressioni fisiche operate dai facinorosi comunisti nei confronti di chi stava operando l'arresto;

dopo qualche giorno, a Bari sono stati arrestati alcuni militanti di Forza Nuova, ai quali gli agenti hanno sequestrato, tra le altre cose, una fotografia con

dedica dell'interrogante, quale corpo di chissà quale reato. Si sottolinea come il contesto di violenza in cui si trova a fare politica Forza Nuova a Bari è dato da diversi episodi antecedenti all'arresto:

a) una befana tricolore organizzata dai militanti di Forza Nuova viene assalita (con ovvio sconcerto di famiglie e bambini) da appartenenti ai centri sociali, che lasciano per terra un numero di feriti e contusi;

b) l'assalto alla sezione di Taranto, con conseguente distruzione di locali e feriti;

scattati gli arresti, la stampa si comporta come sempre, riportando per esteso le tesi dell'accusa, senza esporre quelle della difesa, non menzionando la conferenza stampa fatta lo stesso giorno a Bari in difesa dei giovani dal segretario nazionale di Forza Nuova e censurando un'intervista dell'interrogante, annunciata con tanto di titolo in prima pagina de *Il Corriere del Mezzogiorno* (« è tutta una manovra elettorale », a pagina 4), ma poi misteriosamente scomparsa dalle pagine del giornale. Si levano le voci oneste di protesta, la gente di Bari dice a gran voce che è tutta una manovra elettorale, ma i giovani a tutt'oggi rimangono in carcere, nonostante (è questo il fatto più indicativo) gli episodi siano vecchi di un anno;

nella notte fra il 25 ed il 26 aprile 2004 alcuni estremisti di sinistra hanno appiccato il fuoco alla sezione romana di Forza Nuova, in via Nicola Nisco n. 9, in zona Furio Camillo. L'attentato ha creato allarme nella zona, danneggiando vetri, saracinesca ed interni della sezione;

in data 29 aprile 2004 altro attacco ad una sezione di Forza Nuova: questa volta è il turno di Siracusa. Insegna distrutta, scritte firmate Brigate Rosse e minacce contro la sede forzanovista siciliana. I teppisti hanno anche danneggiato la porta della chiesa nella quale, la sera del 28 aprile 2004, era stata celebrata la messa per Benito Mussolini. Anche in questa circostanza gli autori al momento sono sconosciuti;

in data 11 maggio 2004, intorno alle ore 18.30, un consistente gruppo di appartenenti ai centri sociali (150 per l'esattezza), dopo aver sciamato per le vie del quartiere, armati di bastoni, mazze, coltelli e caschi, si sono recati alla sede di Forza Nuova, in via Nicola Nisco n. 9, zona Furio Camillo, distruggendo le macchine antistanti ed aggredendo e ferendo sei militanti forzanovisti. Uno di loro è ancora ricoverato in ospedale sotto osservazione;

questi episodi si aggiungono ad altri, come le minacce ai gestori di un locale scelto a Napoli per una manifestazione politica di « Alternativa sociale con Alessandra Mussolini », che si è dovuta disdire per le minacce apertamente subite da appartenenti a centri sociali, oppure la riprese filmate non autorizzate a cura della Digos a manifestazioni di Libertà di azione, partito del quale l'interrogante è segretario politico nazionale;

secondo l'interrogante, gli attacchi, le aggressioni e gli incendi alle sedi di Forza Nuova, nonché le altre iniziative a evidente carattere repressivo, che si sono intensificate con l'avvio della campagna elettorale nei confronti delle forze politiche del cartello elettorale « Alternativa sociale con Alessandra Mussolini », creato da Libertà di azione, Forza Nuova e Fronte sociale nazionale, costituiscono più che evidentemente un attacco alle libertà civili e politiche in Italia. Infatti, la certezza dell'impunità ha permesso agli aggressori di commettere tali gravi reati a volto scoperto, certi che non avrebbero avuto conseguenze, a differenza dei giovani forzanovisti baresi, che, per accuse molto meno gravi e molto più infondate, si trovano da oltre un mese in carcere. Colpisce, inoltre, la totale assenza di azioni e dichiarazioni da parte delle autorità nazionali e cittadine di fronte a questi inequivocabili attentati alla vita civile e democratica nel nostro Paese —:

di quali informazioni sia in possesso in ordine alla matrice dei vili attentati alle sedi di Forza Nuova, quali siano state le

motivazioni che hanno spinto la forze di polizia a riprendere manifestazioni di Libertà di azione e, più in generale, quali siano le iniziative a tutela del normale svolgimento da parte di tutti della vita civile e politica in Italia. (3-03393)

(18 maggio 2004).

(Sezione 5 – Modalità di intervento rispettose dell'Islam seguite da agenti delle Forze di polizia)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la scorsa settimana si è verificato il grave ed inquietante episodio dell'arresto a Firenze di alcuni cittadini musulmani accusati di far parte di una cellula terroristica e di avere in programma l'organizzazione di un attentato, probabilmente su territorio italiano;

oltre la pericolosità della situazione specifica e, in generale, del nostro Paese, più volte sottolineata con forza dalla Lega Nord, altrettanta preoccupazione desta la modalità di intervento degli uomini delle forze speciali di polizia;

secondo quanto riportato da giornali e agenzie di stampa, gli agenti si sono tolti le scarpe prima di entrare nell'appartamento, hanno aspettato che i potenziali terroristi terminassero la preghiera mattutina e si sono astenuti dal toccare qualunque libro o oggetto « sacro » per la religione islamica —:

in base a quale regolamento di polizia gli agenti abbiano tenuto tale comportamento e se non ritenga tale com-

portamento rischioso per la sicurezza degli agenti stessi, che vivono normalmente situazioni già di per sé di grande pericolo. (3-03394)

(18 maggio 2004).

(Sezione 6 - Richieste di rimborso da parte dell'Enel dei danni provocati da black out elettrici)

FRIGATO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione di Enel spa ha varato il bilancio 2003, che chiude con utile netto pari a 2,59 miliardi di euro, con un aumento dello stesso pari al 23,3 per cento rispetto al 2002;

l'assemblea degli azionisti Enel, tra cui il ministero dell'economia e delle finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni, è convocata per il 21 maggio 2004 per l'approvazione definitiva del bilancio stesso;

sono pendenti presso i tribunali di diverse città italiane denunce a carico di Enel spa, tendenti al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica nell'ultimo fine settimana di febbraio 2004 e nei primi giorni di marzo 2004;

tali denunce portano la firma di associazioni di consumatori e di cittadini, quali semplici utenti o titolari di attività produttive, ma anche di sindaci —:

quale sia l'atteggiamento del Governo e se non intenda il Ministro interrogato, quale azionista di maggioranza di Enel spa, valutare l'opportunità di indicare all'amministratore delegato di Enel spa, dottor Paolo Scaroni, la via della transazione su una richiesta di risarcimento danni che fonda la propria motivazione nell'accertata e continuata interruzione di pubblico servizio. (3-03395)

(18 maggio 2004).

(Sezione 7 - Iniziative per ripristinare il meccanismo di invarianza del carico fiscale complessivo e per introdurre la clausola di salvaguardia anche per il trattamento di fine rapporto)

BENVENUTO, AGOSTINI, GAMBINI, INNOCENTI, RUZZANTE, MICHELE VENTURA, VISCO, CENNAMO, COLUCINI, CRISCI, FLUVI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, BERSANI, BUGLIO, CAZZARO, CIALENTE, LULLI, NIEDDU, NIGRA, QUARTIANI, RUGGHIA, ADDUCE, ROBERTO BARBIERI, BURLANDO, MANZINI, MARIOTTI, MAURANDI, OLIVIERI e PENNACCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i bilanci delle famiglie italiane sono messi sempre più a dura prova dal continuo aumento del costo della vita, trascinato dagli effetti diretti e indiretti dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi e delle diminuite entrate da pensioni, a causa dell'annosa questione della mancata applicazione della clausola di salvaguardia al trattamento di fine rapporto;

tale situazione è stata più volte denunciata dall'opposizione, senza, però, ricevere dal Governo alcuna risposta di qualche consistenza, salvo la conferma nell'ultima seduta di interrogazioni a risposta immediata in Commissione finanze del perverso effetto fiscale dell'aumento dei prodotti petroliferi, tradottosi nel solo primo quadrimestre dell'anno nell'incremento di 34,5 milioni di euro dell'iva a carico del consumatore finale;

tale ultima conseguenza, che agli occhi delle famiglie aggiunge la beffa al danno, è stata citata dal rappresentante del Governo addirittura con qualche compiacimento, fornendo la riprova indiretta — se mai occorresse — dell'emergenza dei conti pubblici;

quanto al trattamento di fine rapporto, è ormai acclarata l'inspiegabile e

inspiegata contrarietà del Governo *pro tempore* al disegno di legge di iniziativa del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, approvato alla Camera dei deputati ma fermo al Senato della Repubblica —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di ripristinare il meccanismo di invarianza del carico fiscale complessivo (accise più iva) introdotto dal Governo D'Alema nell'autunno del 1999, ma inspiegabilmente abbandonato dall'attuale Esecutivo il 30 giugno 2002, e di introdurre la clausola di salvaguardia anche per il trattamento di fine rapporto, ovviamente con effetto retroattivo dal momento della sua mancata applicazione originaria. (3-03396)

(18 maggio 2004).

(Sezione 8 – Metodi di consultazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nelle vertenze sindacali)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'ipotesi di accordo dello stabilimento Sata di Melfi è stato approvato con il 77

per cento di voti nel corso di una consultazione referendaria, che ha riguardato tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro iscrizione al sindacato;

le preoccupazioni espresse dal Ministro Pisanu recentemente alla Camera dei deputati, in merito alla presenza di pericolosi infiltrati estremisti sobillatori tra le maestranze di Melfi, si sono rivelate infondate;

la procedura scelta dal sindacato ha permesso di verificare, senza ombra di dubbio, il gradimento dell'accordo da parte della grande maggioranza dei lavoratori e, quindi, della sua applicabilità a tutte le maestranze, a conclusione di una vertenza lunga, difficile e, a tratti, aspra —:

se il Governo non ritenga di favorire lo stesso metodo di consultazione dei lavoratori, oltre che, naturalmente, delle organizzazioni sindacali, anche nelle altre vertenze e in vista del rinnovo di diversi contratti nazionali collettivi che scadono nel 2004 e quale sia il giudizio del Ministro interrogato sull'intera vicenda, così importante per il Paese e seguita con attenzione e apprensione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché dalle forze politiche e sindacali del nostro Paese. (3-03397)

(18 maggio 2004).

DISEGNO DI LEGGE: S. 2874. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2004, N. 82, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (4979)

(A.C. 4979 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.111 Vigni ed altri.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4979 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

su tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

(A.C. 4979 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 »;

b) nell'allegato 1, le parole: « 30 giugno 2004 » e « 30 settembre 2004 », indicate dopo le parole: « seconda rata » e

« terza rata », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4979 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sopprimerlo.

*1. 98. Vendola, Russo Spina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2004 ».

1. 137. Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 giugno 2004 ».

1. 25. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 30 agosto 2004 ».

1. 26. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 15 settembre 2004 ».

1. 27. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 maggio 2004.

1. 3. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Per le opere realizzate in difformità dal titolo, ma conformi agli strumenti urbanistici, il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 maggio 2004.

*1. 2. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Per le opere realizzate in difformità dal titolo, ma conformi agli strumenti urbanistici, il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 maggio 2004.

*1. 99. Vendola, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 maggio 2004.

1. 120. Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 15 giugno 2004. Sono tassativamente escluse dalla

citata proroga le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio su immobili soggetti a vincoli per la tutela:

- a) di natura idrogeologica;
- b) delle falde acquifere;
- c) dei parchi e delle aree protette.

1. 100. Vendola, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 30 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 20 giugno 2004.

1. 85. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 25 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 132. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali

o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 30 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 5.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 10.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 9.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 8.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 12.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 4.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni, è prorogato al 15 luglio 2004 esclusivamente per le opere abusive che comportino aumenti della volumetria inferiori al due per cento.

1. 101. Vendola, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. La proroga del termine per la sanatoria si applica esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

1. 20. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 limitatamente alle opere contenute nell'allegato 1 del citato decreto che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al due per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

1. 29. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 limitatamente alle opere contenute nell'allegato 1 del citato decreto che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al tre per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

1. 109. Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 150 metri cubi e realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

1. 84. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi e realizzate in assenza o in difformità del titolo abilita-

tivo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 19.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi.

- 1. 17.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 108.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio

2004 per le sole opere abusive che non comportano un aumento volumetrico superiore al 3 per cento.

- 1. 131.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 per le sole opere abusive che non comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento.

- 1. 30.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno », ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5 luglio ».

- 1. 138.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, per le opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ovvero per opere realizzate in aree protette o su immobili sottoposti a vincolo, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, i termini

del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

1. **122.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, previsti nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, con esclusione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nonché delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

1. **114.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente al 31 agosto 2004 e al 31 ottobre 2004, ad esclusione delle opere non conformi alle norme ur-

banistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

1. **13.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2004 e al 30 novembre 2004, ad esclusione delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

1. **14.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2004 esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati commessi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. La sanatoria di regolarità amministrativa delle opere abusive rispetto alle quali si chiede l'estinzione dei reati opera esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

1. **111.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bul-

garelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2004 esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

1. 110. Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Limitatamente alle opere abusive che abbiano comportato un ampliamento non superiore a 10 metri cubi, il termine di presentazione del 31 marzo 2004, di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 133. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 34, all'incremento degli oneri di concessione nella misura di almeno il 70 per cento.

1. 86. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 34, all'incremento degli oneri di concessione nella misura di almeno il 50 per cento.

1. 6. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 33, all'incremento dell'oblazione nella misura del 10 per cento.

1. 87. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 esclusivamente nelle regioni che

hanno provveduto, ai sensi del comma 33, all'incremento dell'oblazione nella misura del 10 per cento.

- 1. 15.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. Può usufruire della proroga soltanto chi abbia versato entro il termine predetto una somma pari al 30 per cento dell'oblazione.

- 1. 7.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. La proroga del termine per la sanatoria delle opere abusive si applica esclusivamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi.

- 1. 16.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 maggio 2004, al 31 agosto 2004 ed al 30 settembre 2004, esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati com-

messi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

- 1. 88.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Nelle regioni in cui, nell'ambito della potestà legislativa ad esse attribuita, sono state emanate norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 luglio 2004 ed al 31 agosto 2004.

- 1. 21.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 agosto 2004 ed al 31 ottobre 2004.

- 1. 22.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

1. **23.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

1. **24.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini dell'estinzione dei reati in materia edilizia e delle san-

zioni penali connesse, ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

1. **140.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004, esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati commessi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

1. **112.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004, esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della potestà legislativa ad esse attribuita, hanno emanato norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

- 1. 113.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi di cui al comma 26, lettera a) del citato decreto-legge e per le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 32.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi di cui al comma 26, lettera b) del citato decreto-legge e per le opere realizzate in assenza o in difformità

del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 31.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dalla legislazione vigente per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi riguardanti opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 141.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole « 30 settembre » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 15 ottobre ».

- 1. 39.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole: « deve essere integrata entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere integrata entro il 20 ottobre ».

- 1. 34.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole « deve essere integrata entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere integrata entro il 15 ottobre ».

- 1. 144.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 102.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 105.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre ».

- 1. 33.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre ».

- 1. 143.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 ottobre 2004 »;

b) nell'allegato 1, le parole « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 luglio 2004 ».

- 1. 135.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2004 ».

- 1. 149.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2004 ».

- 1. 42.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre 2004 ».

- 1. 154.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 38.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2004 ».

- 1. 136.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2004 ».

- 1. 36.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 147.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio 2004 per opere

che comportano un aumento volumetrico fino all'1,5 per cento e 31 marzo 2004 per le restanti ».

- 1. 153.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 2004 ».

- 1. 151.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 » e le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2004 »;

- 1. 35.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004, per le opere che comportano un aumento volumetrico fino al 4 per cento e 31 marzo 2004 per le restanti ».

- 1. 41.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

- 1. 91.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2004 » e le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2004 »;

- 1. 145.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Entro il 31 maggio 2004 è presentata al comune competente, a pena di decadenza, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio rientrante nella tipologia indicata al numero 6 dell'allegato 1, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Per tutte le altre tipologie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004 ».

- 1. 148.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Entro il 15 giugno 2004 è presentata al comune competente, a pena di decadenza, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio rientrante nelle tipologie indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Per tutte le altre tipologie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004 ».

- 1. 90.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Entro il 15 giugno 2004 è presentata al comune competente, a pena di decadenza, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio rientrante nelle tipologie indicate ai numeri 5 e 6 dell'allegato 1, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Per tutte le altre tipologie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004 ».

- 1. 37.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2004 ».

- 1. 152.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rea-

lacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 giugno 2004 ».

- 1. 43.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Lion, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

- 1. 40.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole commi 15 e 32 con le seguenti: comma 15.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

- 1. 92.** Pappaterra, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole commi 15 e 32 con le seguenti comma 32.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

- 1. 44.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole commi 15 e 32 con le seguenti comma 32.

- 1. 107.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 15 maggio 2004, eccettuate le opere insistenti su aree demaniali, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 158.** Pappaterra, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « limite massimo e indifferibile del 31 maggio 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto ».

- 1. 159.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 31 maggio 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto ».

- 1. 165.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 31 maggio 2004 per opere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed entro il 31 marzo 2004 per le altre categorie di opere sanabili ».

- 1. 166.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti 31 maggio 2004.

- 1. 116.** Rizzo, Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 10 giugno 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto ».

- 1. 160.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 15 giugno 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 5 giugno 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto ».

- 1. 53.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 15 giugno 2004 eccettuate le opere insistenti su aree demaniali, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 54.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 15 giugno 2004, eccettuate le opere insistenti su aree di proprietà dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 55.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 30 giugno 2004, per le opere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed entro il 31 marzo 2004 per le altre categorie di opere sanabili ».

- 1. 47.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 30 giugno 2004, per le opere ricadenti nella tipologia n. 4 dell'allegato 1 e 15 giugno 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto ».

- 1. 48.** Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 30 giugno 2004, fatta eccezione per le opere abusive realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 161.** Rizzo, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima,

Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 30 giugno 2004, fatta eccezione per le opere abusive realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 5 giugno 2004 ».

- 1. 49.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 30 giugno 2004 ».

- 1. 50.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « termine massimo del 10 luglio 2004 ad eccezione delle opere realizzate in aree protette o su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere o dei beni ambientali e paesistici, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 162.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 15 luglio 2004, ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regio-

nali, nonché in parchi o aree protette per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 51.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole « 31 luglio 2004 » con le seguenti: « 15 luglio 2004, ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, nonché in parchi o aree protette nazionali, regionali e provinciali per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 163.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: con esclusione delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e nelle aree protette nazionali, regionali o provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il 31 marzo 2004.

- 1. 171.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: con esclusione delle opere realizzate in aree protette o su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere o dei beni ambientali e paesistici, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 93.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: a condizione che la domanda non riguardi opere abusive ricadenti in area sottoposta a vincolo paesistico o su un immobile sottoposto alla tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed entro il 31 marzo 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

1. **172.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: nel caso di opere abusive che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 2 per cento della volumetria e non superino comunque i 25 metri cubi ed entro il 31 marzo 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

1. **175.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: eccezion fatta per le opere insistenti su patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004, sempre a pena di decadenza.

1. **168.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: fatte salve le opere realizzate su patrimo-

nio indisponibile, per le quali la domanda deve essere indifferibilmente presentata entro il 31 marzo 2004.

1. **170.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: eccettuate le opere insistenti su aree facenti parte del demanio dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

1. **58.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: se non riguardanti opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

1. **173.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: qualora la domanda riguardi opere di cui alla tipologia n. 6 dell'allegato 1 ed entro il 31 marzo 2004 per tutte le altre opere condonabili ai sensi del presente decreto.

1. **174.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il termine del 31 marzo 2004.

- 1. 176.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: con esclusione delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il 31 maggio 2004.

- 1. 94.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: eccezione fatta per le opere insistenti su aree facenti parte del demanio dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2004, a pena di decadenza.

- 1. 59.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere,

dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il termine del 5 giugno 2004.

- 1. 63.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: qualora la domanda riguardi opere di cui alla tipologia n. 6 dell'allegato 1 ed entro il 15 giugno 2004 per tutte le altre opere condonabili ai sensi del presente decreto.

- 1. 61.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: a condizione che la domanda non riguardi opere abusive ricadenti in area sottoposta a vincolo paesistico o su un immobile sottoposto alla tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed entro il 15 giugno 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

- 1. 52.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: nel caso di opere abusive che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 5 per cento della volumetria e non superino comunque i 30 metri cubi ed entro il 15 giugno 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

- 1. 62.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: se non riguardanti opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, nel qual caso la

domanda deve essere presentata entro il 20 giugno 2004.

- 1. 60.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: fatte salve le opere realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere indifferibilmente presentata entro il 30 giugno 2004.

- 1. 57.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e conseguentemente, ai medesimi commi, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: « A pena di decadenza, la domanda deve comunque essere presentata entro il 31 marzo 2004 per le opere che comportano un ampliamento superiore a 10 metri cubi o di oltre il 5 per cento della volumetria originaria ».

- 1. 65.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e conseguentemente, ai medesimi commi, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: « A pena di decadenza, la domanda deve comunque essere presentata entro il 31 marzo 2004 per le opere che comportano un ampliamento superiore a 10 metri cubi o di oltre il 10 per cento della volumetria originaria ».

- 1. 178.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: indi, ai medesimi commi, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: « Nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

- 1. 177.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: indi, ai medesimi commi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 maggio 2004 ».

- 1. 64.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la presentazione delle istanze è invece fissato al 31 marzo 2004 nelle aree ambientalmente sensibili, nelle zone dove si sono verificati, negli ultimi quindici anni, fenomeni di dissesto idrogeologico o siano state interessate da incendi, nonché in tutte le aree ricadenti nel demanio dello Stato ».

- 1. 95.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la presentazione delle istanze è invece fissato al 31 marzo 2004 nelle aree ambientalmente sensibili, nelle zone dove si sono verificati, negli ultimi quindici

anni, fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché in tutte le aree ricadenti nel patrimonio indisponibile dello Stato ».

- 1. 180.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2004 per le aree di interesse storico artistico, architettonico, paesaggistico o culturale ».

- 1. 193.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2004 per le aree di interesse storico artistico, architettonico, paesaggistico o culturale ».

- 1. 75.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alle opere che comportino un ampliamento volumetrico superiore al 4 per cento, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2004 ».

- 1. 185.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima,

Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli abusi che comportano un ampliamento superiore ai 15 metri cubi sono soggetti, a pena di decadenza, al termine massimo del 1° maggio 2004 per la presentazione dell'istanza ».

- 1. 194.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alle opere che comportino un ampliamento volumetrico superiore al 7 per cento, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 maggio 2004 ».

- 1. 67.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli abusi che comportano un ampliamento superiore ai 20 metri cubi sono soggetti, a pena di decadenza, al termine massimo del 31 maggio 2004 per la presentazione dell'istanza ».

- 1. 76.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *1. 103.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *1. 106.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pi-glionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2004 ».

- 1. 70.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 20 luglio 2004 ».

- 1. 71.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 ».

- 1. 190.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 ».

- 1. 69.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 31 agosto 2004 ».

- 1. 188.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 5 settembre 2004 ».

- 1. 72.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 189.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 30 ottobre 2004 ».

- 1. 73.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 » con le seguenti: « 30 giugno 2004 » e « 30 agosto 2004 ».

- 1. 117.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Realacci, Lion.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 » con le seguenti: « 15 luglio 2004 » e « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 191.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 » con le seguenti: « 15 settembre 2004 » e « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 74.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quarantacinque giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 100 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 120 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 192.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero opere realizzate su aree demaniali o non conformi agli strumenti urbanistici, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di trenta giorni.

- 1. 195.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di trenta giorni.

- 1. 97.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 30 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 75 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 81.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere

che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 30 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 75 metri cubi.

- 1. 82.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 100 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 120 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 78.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero opere realizzate su aree demaniali o non conformi agli strumenti urbanistici, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di quindici giorni.

- 1. 77.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1 non si applicano alle opere abusive realizzate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

- 1. 56.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente che non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ovvero siano realizzate in assenza o in grave difformità del titolo abilitativo edilizio, non si applicano le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il termine per la presentazione delle istanze resta pertanto fissato al 31 marzo 2004.

- 1. 179.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente che non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si applicano le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il termine per la presentazione delle istanze resta pertanto fissato al 31 marzo 2004.

- 1. 66.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente realizzate in aree o su immobili soggetti a vincolo, il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione secondo le condizioni e le procedure di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non è soggetto alla proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1.

- 1. 96.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Peco-

raro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non beneficiano della proroga di cui al comma 1, lettera a), le opere realizzate su aree demaniali che non siano conformi alla pianificazione urbanistica e agli strumenti urbanistici attuativi.

1. 79. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettera a), si applicano esclusivamente in aree urbane e comunque solo ad edifici residenziali usati come prima abitazione del responsabile dell'abuso.

1. 80. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettera a), si applicano esclusivamente in aree non industriali e non ambientalmente sensibili e comunque solo ad edifici residenziali usati come prima abitazione del responsabile dell'abuso.

1. 182. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non trova applicazione il prolungamento dei termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, lettera a), qualora l'abuso consista in un ampliamento volumetrico superiore al 3 per

cento del manufatto originario o sia superiore, complessivamente, ai 30 metri cubi ed in ogni caso in cui il limite dei tremila metri cubi, di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia raggiunto abbattendo le parti eccedenti. In tali casi resta fermo il termine del 31 marzo 2004 ed ogni altra condizione posta dal citato decreto-legge n. 269 del 2003.

1. 83. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non trova applicazione il prolungamento dei termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, lettera a), qualora l'abuso consista in un ampliamento volumetrico superiore al 5 per cento del manufatto originario o sia superiore, complessivamente, ai 50 metri cubi ed in ogni caso in cui il limite dei tremila metri cubi, di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia raggiunto abbattendo le parti eccedenti. In tali casi resta fermo il termine del 31 marzo 2004 ed ogni altra condizione posta dal citato decreto-legge n. 269 del 2003.

1. 196. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di tutelare il territorio e l'ambiente, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), non si applicano agli abusi di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per i quali resta fermo a pena di decadenza il termine del 31 marzo 2004, stabilito dal decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda.

1. 01. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le disposizioni di proroga di cui all'articolo 1 non si

applicano agli illeciti edilizi, realizzati su aree sottoposte a vincolo, consistenti in violazioni di altezza, distacco, cubatura o superficie eccedenti lo 0,05 per cento delle misure prescritte. La presentazione delle domande di regolarizzazione di opere ricadenti in aree protette o di nuove costruzioni che superano complessivamente i 100 metri cubi deve comunque avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2004, ove sanabili in base alla legislazione vigente.

1. 02. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.